



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

Ordinanza n. 269 del 27 marzo 2026

Modifica dell'Ordinanza n. 257 del 22 dicembre 2025, recante "Misure attuative dell'articolo 1, comma 194, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per la promozione della ricerca, del trasferimento tecnologico e della formazione universitaria (Approvazione dello Schema di Convenzione Rieti Città Universitaria)."

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, Sen. Avv. Guido Castelli nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 gennaio 2023 (registrato dalla Corte dei Conti in data 18 gennaio 2023, con il n. 235) sino al 31 dicembre 2023 e successivamente prorogato sino al 31 dicembre 2026, giusti Decreti del Presidente della Repubblica del 18 gennaio 2024 (registrato dalla Corte dei Conti il 5 febbraio 2024 con il n. 327), del 13 gennaio 2025 (registrato dalla Corte dei Conti in data 23 gennaio 2025, con il n. 235) e del 14 gennaio 2026 (registrato dalla Corte dei Conti in data 29 gennaio 2026, con il n. 328);

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante "*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016*", convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

Visto, in particolare, l'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario Straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, adottate nell'ambito della cabina di coordinamento dell'articolo 1, comma 5, del medesimo decreto-legge, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;

Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante "*Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile*", convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21;

Vista l'articolo 1, comma 590, della legge 30 dicembre 2025 n. 199, recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028*", con il quale è stato aggiunto il comma 4-*decies* all'articolo 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-*bis* del medesimo articolo, fino al 31 dicembre 2026;

Visto l'articolo 1, comma 570, della citata legge n. 199 del 2025, con il quale, allo scopo di assicurare

il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2026 il termine della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016; stabilendo altresì che le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-*bis* del citato decreto-legge n. 189 del 2016, si applicano per l'anno 2026 nel limite di spesa di 59 milioni di euro;

Vista l'Ordinanza n. 257 del 22 dicembre 2025 recante “*Misure attuative dell’articolo 1, comma 194, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per la promozione della ricerca, del trasferimento tecnologico e della formazione universitaria (Approvazione dello Schema di Convenzione Rieti Città Universitaria)*”;

Vista la nota della Regione Lazio del 19 marzo 2026, acquisita al protocollo della Struttura commissariale con il n. CGRTS-0012276-A-23/03/2026, con la quale è stata rappresentata, su richiesta dell'Università degli Studi della Tuscia avallata dall'Università La Sapienza, l'esigenza di apportare una modifica testuale all'articolo 2 (Finalità), comma 1, lettera b) dello Schema di Convenzione Rieti Città Universitaria approvato con la richiamata Ordinanza n. 257 del 2025;

Preso atto che, come evidenziato dalla medesima nota, l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Lazio ha espresso il proprio nulla osta, ritenendo la modifica proposta di carattere non sostanziale;

Considerato che la modifica richiesta attiene esclusivamente ad una migliore esplicitazione delle finalità della Convenzione, con riferimento ai corsi erogati dalla Sapienza Università di Roma e dall'Università degli Studi della Tuscia, senza alterazione dell'impianto complessivo dell'atto convenzionale né degli effetti finanziari già previsti dall'Ordinanza n. 257 del 2025;

Ritenuto, pertanto, di procedere, con apposita ordinanza, alla modifica dell'Allegato 1 approvato con Ordinanza n. 257 del 22 dicembre 2025, limitatamente all'articolo 2 (Finalità) dello Schema di Convenzione ivi allegato;

Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

Acquisita l'intesa nella cabina di coordinamento del 26 marzo 2026 con i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria,

DISPONE

Articolo 1

(Modifica dell'Allegato 1 approvato con Ordinanza n. 257 del 22 dicembre 2025)

1. La lettera b) del comma 1, dell'articolo 2 (Finalità) dello «*SCHEMA DI CONVENZIONE ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché dell'articolo 1, comma 194, della legge 30 dicembre 2020, n.178, al fine di promuovere la ricerca, il trasferimento tecnologico e la formazione*

universitaria nelle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2016 – Progetto Rieti Città Universitaria in breve “Convenzione Rieti Città Universitaria”», approvato con Ordinanza n. 257 del 22 dicembre 2025, è sostituita dalla seguente:

- «b. consolidare l'offerta formativa universitaria attiva a Rieti con particolare, ma non esclusivo, riferimento ai Corsi erogati nel settore dell'Economia Circolare e quelli di specializzazione legati alle energie innovative e al rilancio e allo sviluppo delle aree interne colpite dal Sisma dell'Università degli Studi della Tuscia.»

Articolo 2

(Disposizioni finali)

1. Restano ferme tutte le ulteriori disposizioni dell'Ordinanza n. 257 del 22 dicembre 2025.

Articolo 3

(Entrata in vigore ed efficacia)

1. La presente Ordinanza è comunicata al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, è trasmessa alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità ed entra in vigore con l'acquisizione del visto di legittimità della Corte dei Conti. È pubblicata sul sito del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it).
2. La presente ordinanza è pubblicata sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Il Commissario Straordinario
Sen. Avv. Guido Castelli